

1ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

grande sarà il numero delle Casse in Italia, tanto maggiore dovrà essere quello degl'impiegati nell'amministrazione centrale.

A questa obiezione io risponderò ricordando l'immenso numero d'impiegati in aspettativa, i quali siamo costretti a pagare senza ricavarne alcun utile, mentre con esso il Governo potrebbe benissimo sovvenire a tutti i servizi straordinari.

Insisto io quindi sull'adozione del mio emendamento, il quale, ripeto, concilia tutte le pretensioni e semplifica la questione.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'emendamento del deputato Ricciardi sia appoggiato.

(È appoggiato).

Il relatore ha la parola.

VEGEZZI ZAVERIO, relatore. La maggioranza dei membri presenti della Commissione adempì al mandato che ricevette ieri dalla Camera, esaminando il quesito che le venne proposto colle sue deliberazioni. E compiendo questo mandato, prima di tutto ricordò che la Camera colla votazione sua già stabilì che si debba istituire una Cassa in ciascuna delle città di Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino, in cui vi ha una direzione dell'amministrazione del debito pubblico, ed eziandio nella città di Bologna; e ritenne per ciò che il quesito, che essa doveva esaminare, questo era, se allo stato delle cose ella potesse suggerire che fin d'ora per legge si stabilisse una Cassa di depositi in altre città dello Stato oltre le sovraddette; e la Commissione, devo confessarlo, si trovò mancante di tutti gli elementi che le sarebbero stati necessari per potere suggerire o proporre sin d'ora lo stabilimento per legge di una Cassa in altre città. Veramente sarebbe stato necessario poter aver raccolti molti dati statistici per potersi fare un criterio assoluto e comparativo dei posti nei quali utilmente e preferibilmente si possano stabilire simili Casse, senza inutilmente moltiplicarle. Ora la Commissione non aveva questi dati, nè poteva procacciarseli in così breve tempo; fu quindi costretta la Commissione di abbandonare la idea di fare una proposta qualsiasi, e ciò fece tanto più sicuramente, in quanto le parve che alle esigenze di nuovi stabilimenti rispondesse sufficientemente l'ultimo capoverso dell'articolo 1 in cui si accorda al Governo la facoltà di stabilire per decreto regio anche in altre città Casse eguali di depositi e di prestiti.

Infatti con tale disposizione il Governo è autorizzato non solo a raccogliere tutti i dati all'uopo necessari, e quindi, sui risultamenti che avrà, stabilire nuove Casse, se ne incontrerà la necessità o l'opportunità; ma indipendentemente da ogni apposita ricerca, quando colla sola esperienza e col tratto del tempo venga a riconoscere l'opportunità, può, quando che sia, ordinare lo stabilimento di nuove Casse in altre città senza che occorra altra disposizione legislativa. E con ciò parve alla Commissione che debbano ravvisarsi appagate le esigenze di tutti coloro che giustamente si preoccupano di provvedere ai bisogni che nelle diverse parti d'Italia si possano manifestare.

E postochè ho la parola farò un'osservazione sulla proposta dell'onorevole deputato Ricciardi; parmi, cioè, che egli, coll'intendimento di fare un vantaggio alle città non comprese fra quelle in cui fin d'ora si stabilisce una Cassa, venga proponendo un sistema che riuscirebbe loro di carico e che non sarebbe poi in alcun modo nè giusto, nè ragionato.

Se in alcune si presentasse l'opportunità di stabilire una Cassa di depositi e prestiti, il Governo, se si accoglie il progetto della Commissione, avrebbe dall'ultimo alinea dell'articolo 1 l'autorità necessaria per stabilirla senza che si imponga alle città in cui possa essere opportuno questo stabilimento il carico di sopportarne in proprio le spese, che non troverei nè giusto, nè ragionato.

Se una delle città dello Stato si trova in condizione di poter affermare che sia opportuno o necessario lo stanziamento in essa di una Cassa di depositi e prestiti dovrà forse sopperire in proprio alle spese, per ciò solo che mette in rilievo l'opportunità, il bisogno posteriormente all'emanazione della legge? Ciò sarebbe ingiusto quantunque non possano essere gravissime le spese di quest'amministrazione; se però nei luoghi in cui la Cassa fu stanziata dalla legge stessa queste spese si sopportano sugli utili che derivano dalle operazioni della Cassa medesima, la stessa norma si debbe seguire anche nelle altre Casse che si vengano successivamente costituendo.

Sembra quindi a me che il primo alinea dell'articolo in progetto provveda al desiderio espresso nell'emendamento proposto dall'onorevole Ricciardi assai meglio di quello che vi provvederebbe l'emendamento stesso, perchè quest'emendamento, invece di fare un vantaggio, presenta un aggravio.

RICCIARDI. Domando la parola.

VEGEZZI Z., relatore. . . e lascia aperto l'adito a stabilire nuove Casse non sovra semplici e nude domande, ma quando havvenè la necessità o l'opportunità, ed in tal modo non fa luogo a divisione di contabilità, di amministrazione, quando non se ne trova compenso dagli utili, o dalle comodità di nuovi stabilimenti, ma allora soltanto che vi sia realmente od una necessità od una sentita opportunità.

La Commissione non saprebbe quindi far altra proposta fuori quella di mantenere lo stanziamento delle Casse nelle città specificate già nella deliberazione presa ieri dalla Camera, e quanto alle contingenze che potranno emergere per l'avvenire, essa crede che vi provveda sufficientemente l'ultimo alinea dell'articolo 1.

RICCIARDI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, ed ove il ministro le accetti, io ritiro il mio emendamento.

Solo farò due riflessioni.

L'onorevole relatore ha in certo modo tacciato d'ingiusta la mia proposta. Io credo invece che non ci sarebbe giustizia nell'aggravare l'universale dei contribuenti per un'istituzione destinata a giovare ad una sola città. (*Rumori*) Dirò poi che il Governo potrebbe